



# Senato del Regno

## ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

n° 356 R. fen.

In nome di Sua Maestà  
Vittorio Emanuele Terzo  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia e di Albania  
Imperatore d'Etiopia

La Commissione d'Instruzione presso l'Alta Corte di  
Giustizia, composta dei Signori Senatori:

Scaronetti Gaetano - Presidente

Castelli Michele

Messa Gian Carlo

Gimondi Antonio

Coffari Ezio, Membri effettivi

ha emesso la seguente

Sentenza

nel procedimento penale a carico  
di

1. Borlonia Principe Carlo di Giulio e di Maria Borlonia,  
nato a Roma il 19 dicembre 1874 - ivi residente in via Roma-  
celli 139. Senatore del Regno
  2. Crispo Salustio Laio fu Giuseppe e di Satriani Maria  
Giuseppa, nato a Vibo Valentia (Cosenza) il 25 marzo 1888, nato  
in Roma in via Strozzi 40, avvocato
- imputati

del reato di cui all'art. 1° del R. D. Legge 16 giugno 1938 n. 1387,  
convertito in legge 19 gennaio 1939 n. 486, in relazione all'art. 1  
del R. D. Legge 19 giugno 1940 n. 953 convertito in legge 28 novembre  
1940 n. 1727 e all'art. 9 della legge 8 luglio 1941 n. 645, per avere, nella  
qualità di amministratori del Multiplico istituito dalla Principessa

Scaronetti

Scaronetti

178  
Anna Maria Borlonia, aumentato il canone di affitto dell'appartamento sito in via della Penitenza n. 26 int. 4, affittato il 1° ottobre 1939 a Maurzetti Virgilio, portandolo ad un canone mensile di £ 225 dalle £ 135 pagate dal precedente inquilino.

Accertato in Roma nel novembre 1942.

Letto gli atti del procedimento e le conclusioni del Pubblico Ministero in data 18 marzo 1943 XXI.

Udita la relazione del Senatore Commissario Gian Carlo Mezza.

Ritenuto il seguente

Fatto

Il Principe Carlo Borlonia, Senatore del Regno, e l'avv. Gaio Sallustio Crippa, quali amministratori del "Moltiplico" istituito dalla Ch. Me. della Principessa Anna Maria Borlonia, dopo aver fatto procedere a lavori di restauro di un piccolo appartamento nella casa di proprietà dell'ente al n. 26 della via della Penitenza di questa città, ricavando anche uno stanzino da un corridoio, lo affittarono, a partire dal 1° ottobre 1939, al mareniallo Virgilio Maurzetti per il canone mensile di £ 225, superiore di £ 90 a quello corrisposto dal precedente inquilino, senza che l'aumento fosse stato autorizzato dal Pretore, a mente del capoverso 4° dell'art. 13 del R. Decreto legge 16 giugno 1938 n. 1387/convertito nella legge 19 gennaio 1939 n. 485). Perciò il Maurzetti il 25 novembre 1942 denunciò il fatto al Procuratore del Re Imperatore. La denuncia fu trasmessa per competenza al Pretore di Roma, il quale rinviò a giudizio il solo avv. Crippa; ma, rilevato che avrebbe potuto profilarsi la responsabilità anche dell'altro amministratore Principe Borlonia, Senatore del Regno, all'udienza del 26 febbraio p.p. sospese il dibattimento, e trasmise l'incartamento per equivalente alla Presidenza del Senato agli effetti dell'art. 37 dello Statuto del Regno.

Considerando in

Diritto

Che al Senatore Carlo Borlonia ed all'avv. Gaio

Lallustio Brispo si fa carico di avere, quelli amministratori del "Moltiplico", aumentata di loro iniziativa la pigione della quale si tratta nello stipulare nell'ottobre 1939 la locazione ed nuovo inquilino, trasgredendo con la norma dell'art. 13 Cap. 4° del R. Decreto legge 16 giugno 1938, che consente, bensì, l'aumento nel caso di migliorie apportate all'immobile, una regola che esso venga determinato dal Pretore;

Che contro tale trasgressione ed in genere contro le violazioni dell'art. 13, il quale vieta gli aumenti del canone di locazione, quel decreto legge non commina alcuna sanzione avente carattere di pena, come risulta all'evidenza dal successivo art. 16 (portante le sanzioni penali) che dichiara punibili con l'aumento, e nei casi più gravi con l'arresto, unicamente le violazioni dei divieti stabiliti negli articoli 2, 7, 14 e 15 del Decreto stesso;

Che, mancando di sanzione penale, le violazioni dell'art. 13 non costituiscono reato, giusta il canone fondamentale consacrato nell'art. 2 del Codice penale, ed importano soltanto la nullità del patto dell'aumento, come è detto nel capoverso 2° dell'articolo stesso;

Che essendo la trasgressione verificata nell'ottobre 1939, rigetto il Decreto legge 16 giugno 1938, i contravventori non potrebbero mai essere sottoposti a penalità stabilite da leggi posteriori, per il principio dell'art. 2 del Codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato a termini della legge del tempo in cui fu commesso;

Che, del resto, indipendentemente da tale principio, le penalità comminate da leggi posteriori alle quali si potrebbe far richiamo, e cioè, quelle del R. Decreto legge 19 giugno 1940 n. 953, relative al blocco dei prezzi delle merci, delle costruzioni e ditizie, ecc., / è convertito nella legge 28 novembre

1940 n. 1727); e quelle del R. Decreto legge 12 marzo 1941 n. 142 (ora prorogato con altro R. D.L. 11 marzo 1943 n. 100) si applicavano inapplicabili al caso: le prime perché il R. Decreto legge 19 giugno 1940 proclama che il divieto di aumento del canone locatizio nel caso di locazione con nuovi inquilini continua ad essere regolato dal R.D.L. 16 novembre 1938 (art. 2° capoverso 4°); ed aggiunge che sono punibili con le sanzioni dell'art. 16 di tale R. Decreto legge i divieti stabiliti in esp. Decreto legge 19 giugno 1940 (art. 7): le seconde perché il Decreto legge 12 marzo 1941 riguarda gli aumenti dei fitti quali venivano praticati al momento della sua entrata in vigore, e, cioè al 29 marzo 1941, data della pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale; mentre nel caso presente l'aumento venne operato sul canone che si corrispondeva anteriormente al 1° ottobre 1939, e fu lasciato inalterato il canone in corso al 29 marzo 1941;

Che la legge 8 luglio 1941 n. 545, richiamata nel capo 9° imputazione, non ha in proposito modificato le norme precedentemente esaminate, e non per questo riflette le penalità, che sono state aggravate.

Per questi motivi

La Commissione

Visti gli art. 378 codice di procedura penale, 18 e 55 del Regolamento Giudiziario del Senato,

Dichiara

non doversi procedere in confronto del Senatore Carlo Borlomia e dell'avv. Galustio Cajo Crispo, perché il fatto non costituisce reato.

Con deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il trentuno marzo 1943 XXI.

Il Presidente della Commissione d'Imputazione

Carone

Il Cancelliere dell'Alta Corte

Don. Galanti

li. 31. 3. 1943 copia all'lec. il Pres. della del Reato  
a copia al P. M. . .

li. 2. 4. 1943 notificata all'avv. Crispo

li. 5. 4.     "     "     al lec. Corloni

li. 7. 4.     "     fatto cartellini.

Ministri